



# IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

## STATUTO

### 1. COSTITUZIONE - SEDE

- 1.1. Ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile è costituita una associazione non riconosciuta, denominata IUSTITIA IN VERITATE (siglabile iIV).
- 1.2. L'Associazione ha sede nel Comune di Milano (20159), via Ugo Bassi n. 23 c/o Avv. Fontana.
- 1.3. L'Associazione IUSTITIA IN VERITATE con delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire rappresentanze e filiali, nominare delegati, in Italia e all'estero, trasferire la sede all'interno del Comune.

### 2. SCOPO – OGGETTO – ATTIVITA'

- 2.1. L'Associazione IUSTITIA IN VERITATE si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando in favore della persona umana quale soggetto considerato come sinodo di materialità e spiritualità.
- 2.2. L'Associazione IUSTITIA IN VERITATE nasce quindi dalla sensibilità nella convinzione che ogni uomo ha bisogno di essere tutelato nella sua ricerca della verità e, a tal fine, si propone la gestione di azioni e attività di promozione sociale, con particolare riferimento alla conoscenza e alla cultura del rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo per la tutela di ogni suo diritto, fornendo nel caso l'assistenza necessaria anche tramite professionisti di ogni disciplina che ne condividono gli scopi, ponendosi specialmente a tutela del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, con particolare riferimento alla confessione cattolica, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
- 2.3. Con tale intento l'Associazione IUSTITIA IN VERITATE si prefigge di approfondire, tutelare, diffondere e far percepire a ogni uomo le valenze giuridiche, teologiche, antropologiche e costruttive dei principi di giustizia e verità fondati sulla dottrina e sul magistero della Chiesa Cattolica.
- 2.4. Per tali fini, l'Associazione IUSTITIA IN VERITATE coltiva una particolare attenzione a mettere in evidenza gli snodi del cammino dell'umanità in cui viene compromesso il desiderio di giustizia e verità dell'uomo a qualunque cultura, etnia e religione appartenga.
- 2.5. L'Associazione IUSTITIA IN VERITATE si propone quindi di sostenere opere di particolare rilevanza religiosa, filosofica e culturale che contribuiscano a tali scopi e, in particolare, di assistere e tutelare i soggetti lesi nei propri diritti fondamentali radicati nel cuore dell'uomo secondo i principi del diritto naturale, promuovendo l'educazione e la cultura del rispetto della vita e della libertà di espressione e di fede, anche sensibilizzando l'opinione pubblica sulla natura dei principi cardine dei diritti fondamentali della persona.
- 2.6. L'Associazione IUSTITIA IN VERITATE si propone anche l'obiettivo di far comprendere l'importanza del rispetto delle libertà fondamentali dell'essere umano, tutelandolo da ogni forma di lesione in ogni sua estrinsecazione e risvolto sociale.
- 2.7. L'Associazione IUSTITIA IN VERITATE ha l'intento di assicurare a tutti gli associati la miglior assistenza possibile attraverso l'impegno dei soci medesimi, in tutte le forme dalla legge consentite, anche per tramite di raccolte fondi e sottoscrizioni pubbliche.
- 2.8. L'Associazione IUSTITIA IN VERITATE non ha scopo di lucro e non divide utili neppure in modo indiretto. Tutte le plusvalenze eventualmente prodotte ai sensi dell'articolo 37 del codice civile confluiscono nel fondo comune vincolato allo scopo, al netto dei rimborsi e delle spese. Le quote associative non sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa e sono rese dai soci a fondo perduto.

2.9. L'Associazione IUSTITIA IN VERITATE potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni mobili o immobili o di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di contratti, la richiesta di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e/o altre garanzie equivalenti. Nei limiti del presente statuto e delle leggi che disciplinano ogni singola materia o settore culturale, l'associazione potrà compiere qualsiasi iniziativa o intrapresa anche strumentale al raggiungimento dei suoi scopi e al conseguimento dell'oggetto sociale, come, a titolo esemplificativo:

- la promozione della cultura in senso generale e di quella giuridica in particolare in ogni sua forma e la sua diffusione attraverso biblioteche, librerie, manifestazioni, convegni, incontri di studio con la gestione di tutti i servizi connessi;
- la promozione di attività didattiche, scambi, incontri, stages, soggiorni con finalità di studio e culturali docenti, studenti e personalità in ogni campo culturale e sociale sia in Italia che all'estero, anche mediante la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati;
- l'organizzazione di attività, di iniziative di carattere culturale quali: spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, mostre e fiere, incontri, dibattiti, presentazioni e seminari;
- joint venture e associazioni con enti pubblici o privati o associazioni anche no profit;
- la promozione e l'istituzione di fondazioni o comitati;
- la pubblicazione di libri, riviste, giornali e prodotti editoriali in genere, su supporto cartaceo, informatico o su altro idoneo mezzo tecnologico, anche avvalendosi della rete internet, nel rispetto delle riserve di legge e delle eventuali necessarie autorizzazioni;
- la realizzazione di monografie, articoli, documenti multimediali anche sotto forma digitale (CD/DVD);
- l'organizzazione e/o direzione di convegni, concorsi, teleconferenze e/o in qualsiasi forma consentita dalla tecnologia, la gestione di radio, tv, canali e siti web tematici, la promozione di attività letterarie e culturali, quali indire premi, bandi, concorsi e realizzare spazi di critica culturale;
- l'organizzazione di mostre, eventi turistici;
- il compimento di ogni altra attività o intrapresa necessaria od opportuna per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione potrà, inoltre, collaborare con altre associazioni, cooperative, società, organismi e movimenti, sia nella promozione di iniziative culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture conformi a conseguire gli scopi sociali dell'Associazione stessa.

2.10. L'Associazione IUSTITIA IN VERITATE mantiene ed estende i contatti con istituzioni, associazioni no profit, enti, comunità, società, aziende, ambienti di lavoro e di spettacolo, ove occorra anche mediante procuratori o delegati opportunamente scelti fra i soci o altri soggetti appositamente nominati.

### **3. SOCI**

3.1. Possono essere soci dell'Associazione IUSTITIA IN VERITATE persone fisiche, associazioni, fondazioni ed enti collettivi, che ne condividano e ne accettino scopi, oggetto, modi di attuazione e disposizioni o regole organizzative interne, senza distinzione di nazionalità, sesso, religione, appartenenza politica, censo, etnia, condizione economica, che ne facciano domanda, siano interessati a sostenere e sviluppare gli scopi dell'Associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

3.2. Le domande di iscrizione devono essere presentate al Presidente della Associazione e devono contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali del richiedente.

3.3. Le domande di iscrizione devono specificare se viene richiesta l'ammissione quale socio ordinario o socio sostenitore. Al solo socio sostenitore spetta il diritto di voto attivo e passivo all'interno dell'Associazione.

3.4. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo all'unanimità. L'accettazione o il rifiuto della domanda sono comunicate al richiedente, o tramite raccomandata o all'indirizzo di posta elettronica che deve essere indicato dal richiedente nella domanda di ammissione.

3.5. Con l'accettazione della domanda è ordinata l'iscrizione del richiedente nel libro soci, subordinatamente al versamento della quota associativa con le modalità e nei termini indicati sul sito web dell'Associazione e riportati nel modulo di iscrizione. Con il non accoglimento della domanda, l'Associazione si impegna a distruggere i dati personali del richiedente. Il versamento della quota è condizione per l'esercizio dei diritti associativi.

#### **4. RETRIBUZIONE - RIMBORSI**

4.1 L'Associazione si basa sulla libera attività degli associati.

4.2 La liquidazione di rimborsi spese agli organi amministrativi è deliberata dall'Assemblea. In tal caso la liquidazione del rimborso spese potrà avvenire solo nel rispetto dei limiti di legge.

4.3 Il Consiglio Direttivo può stabilire un rimborso spese per gli associati che si dedichino a particolari e specifiche attività a favore dell'Associazione.

4.4 Il Consiglio Direttivo liquida il rimborso delle spese sostenute dagli associati, anche componenti del Consiglio Direttivo, incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione e può deliberare il rimborso delle spese anticipate da parte dell'associato solo ove le riconosca rese nell'interesse dell'Associazione, fatte salve le disposizioni previste dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea.

#### **5. DECADENZA, ESCLUSIONE, RECESSO**

5.1. L'associato decade se:

- non provvede al versamento della quota associativa.

5.2. Il socio è escluso nei seguenti casi:

- è sottoposto a procedimento penale per reati che comportino una pena edittale superiore ai tre anni di reclusione;

- è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per reati od illeciti incompatibili con gli scopi dell'Associazione;

- è sottoposto come amministratore o come imprenditore a procedura concorsuale;

- non si uniforma alle regole interne dell'Associazione;

- non accetta disposizioni, direttive, delibere legittimamente emanate dagli organi associativi;

- ostacola o impedisce l'attività ed il perseguimento degli scopi dell'Associazione;

- danneggia dolosamente i beni dell'Associazione".

5.3. La decadenza e l'esclusione dell'associato sono deliberate dal Consiglio Direttivo, su comunicazione motivata dal Presidente dell'Associazione, a maggioranza assoluta. La decadenza e l'esclusione non possono essere pronunciate se non dopo aver contestato all'associato i motivi di decadenza od esclusione e averlo invitato a far pervenire le sue osservazioni o difese nei cinque giorni successivi dal ricevimento delle contestazioni. Nello stesso termine, l'associato può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo è convocato nei successivi venti giorni.

Decorso il termine di cinque giorni o sentito l'associato il Consiglio Direttivo delibera. La delibera dovrà essere succintamente motivata e tener conto delle eventuali difese o giustificazioni se presentate.

Ove il Consiglio Direttivo deliberi la decadenza o l'esclusione, disporrà per la cancellazione dell'associato dal libro soci. La delibera dovrà essere comunicata per scritto a mezzo raccomandata o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal socio nella domanda di iscrizione.

5.4. Nel caso di decadenza o esclusione tutti i dati personali dell'associato saranno automaticamente distrutti.

5.5. La decadenza o l'esclusione non impediscono la ripresentazione della domanda di iscrizione ove siano venute meno le ragioni di decadenza o esclusione.

5.6. Ciascun associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, presentando comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

5.7. Gli associati decaduti, esclusi o receduti non hanno alcun diritto nei confronti dell'Associazione e del suo patrimonio e non hanno alcun diritto alla liquidazione della quota associativa dismessa.

5.8. Gli associati decaduti, esclusi o receduti rimangono obbligati per i debiti assunti verso l'Associazione o gli associati dell'Associazione per motivi associativi.

#### **6. SOCIO ONORARIO**

6.1 L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze con riferimento agli scopi e all'oggetto dell'Associazione.

6.2 La qualifica di socio onorario non conferisce diritti od obblighi associativi, salvo quello di essere indicato quale socio onorario e di potersi fregiare del titolo.

6.3 Il socio onorario può essere invitato ad assistere a manifestazioni, eventi, conferenze ed ad ogni altra attività pubblica dell'Associazione.

## **7. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente della Associazione;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Vice Presidente, qualora nominato.

## **8. ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

8.1. L'Assemblea è composta da tutti i soci sostenitori ed è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni volta che lo ritiene necessario od opportuno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di tre Consiglieri o di dieci soci sostenitori. La convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo. In assenza o inattività del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Consigliere più anziano o, su delega del Presidente, dal Vice Presidente.

8.2. La comunicazione della convocazione deve essere spedita ai soci a mezzo raccomandata o all'indirizzo di posta elettronica indicato da ciascun socio sostenitore nella domanda di ammissione all'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno con specificazione delle questioni sulle quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, il giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli stessi dati per l'eventuale seconda convocazione.

8.3. L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del documento contabile.

8.4. I compiti dell'Assemblea sono:

- a) fissare le direttive generali di indirizzo dell'Associazione e modificarle nei limiti dello scopo e dell'oggetto associativo;
- b) approvare le modifiche statutarie;
- c) approvare il documento contabile preventivo e consuntivo;
- d) discutere e approvare il programma annuale proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- g) deliberare la messa in liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio sociale;
- h) deliberare incorporazioni, fusioni, scissioni e ogni tipo di atto straordinario;
- i) assumere ogni altra decisione sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

8.6 I documenti contabili debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

## **9. DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA**

9.1. L'assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di tanti soci sostenitori che rappresentano la maggioranza assoluta dei soci sostenitori e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci sostenitori presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo a quello fissato per la prima.

9.2 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, distanti o contigui, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione le modalità ed i luoghi video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

9.3 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei soci sostenitori presenti.

9.4. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci sostenitori. Le deliberazioni relative alla messa in liquidazione, alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio dell'associazione, debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole del 75% (tre quarti) dei soci sostenitori.

9.5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano o persona designata dall'Assemblea. L'assemblea è verbalizzata dal Segretario dell'Associazione. Il Presidente verifica il quorum. Ciascun socio sostenitore non può avere più di cinque deleghe da parte di altri soci sostenitori. Le deleghe devono essere in forma scritta e firmate. Il Presidente accerta e dichiara la regolarità delle deleghe.

Le votazioni sono per alzata di mano. Su decisione dell'Assemblea possono essere adottate altre forme di voto purchè forniscano le stesse garanzie di trasparenza.

9.6. Per ogni assemblea è redatto, anche in un momento successivo sulla base di registrazioni o appunti, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea che viene inserito con gli allegati nel libro dei verbali dell'Assemblea, tenuto dal Segretario del Consiglio Direttivo.

## **10. IL PRESIDENTE - IL CONSIGLIO DIRETTIVO – IL SEGRETARIO – IL TESORIERE**

10.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione. Il Presidente e il Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea rimangono in carica per tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza anche legale dell'Associazione; presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Il Presidente ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché gli specifici incarichi attribuitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale riferisce dell'attività svolta.

Il Presidente provvede insieme al Tesoriere, in forma disgiunta, ad emettere e negoziare titoli di pagamento, aprire e chiudere conti correnti bancari.

Il Presidente tiene i rapporti con i professionisti di riferimento dell'Associazione.

Il Presidente istituisce e sviluppa i contatti con persone ed enti e le relazioni istituzionali.

Il Presidente può nominare e revocare un Vice Presidente conferendogli incarichi specifici e di rappresentanza ed al quale competono le attribuzioni previste dal presente Statuto.

In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

10.2. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da almeno tre membri tra cui il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo, è composto da tre membri e rimane in carica per cinque anni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario.

10.3. Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario od opportuno e almeno una volta ogni cinque mesi.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante.

10.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito a tutti i partecipanti alla riunione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione da parte del Segretario;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti .

10.5. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- d. predisporre annualmente i bilanci o il documento contabile preventivo e consuntivo;
- e. deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- f. deliberare la richiesta di Contributi e di Finanziamenti agevolati e la loro accettazione;
- g. proporre all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni e le modifiche statutarie;
- h. tutte le deliberazioni non riservate ad altri organi specifici dell'Associazione;
- i. trattare con fornitori, stipulare contratti, acquistare, vendere e permutare beni immobili, beni mobili soggetti a registrazione e mobili;
- j. stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
- k. effettuare investimenti di qualsiasi tipo;
- l. concedere fidejussioni e garanzie equivalenti;
- m. determinare la quota dovuta dagli associati all'atto dell'iscrizione e annualmente all'Associazione;
- n. dichiarare la decadenza e l'esclusione del socio;
- o. nominare procuratori speciali per singoli progetti o attività, conferendo i relativi poteri;
- p. cooptare soci sostenitori nel Consiglio Direttivo in caso di cessazione per qualunque causa di uno o più Consiglieri;
- q. nominare professionisti per specifici atti o determinate attività, stabilendo il relativo compenso;
- r. stipulare contratti con Istituti di Credito;
- s. fissare la somma massima liquida che il Tesoriere dell'Associazione può tenere a disposizione per pagamenti urgenti e per le piccole necessità correnti;
- t. compiere ogni altra azione e assumere ogni altra deliberazione o impegno al fine di realizzare gli scopi e l'oggetto dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto.

10.6 I compiti del Segretario del Consiglio Direttivo sono:

- a) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle adunanze assembleari e sottoscriverli unitamente al Presidente;
- b) curare la corretta archiviazione di tutta la documentazione associativa, registrando la corrispondenza in arrivo e in partenza e ogni altro atto o documento;
- c) tenere aggiornato il libro soci provvedendo alla registrazione dell'iscrizione di nuovi associati o all'annotazione della decadenza, esclusione o recesso dei soci iscritti;
- d) trascrivere i verbali relativi alle assemblee generali dei soci;
- e) provvedere su delega del Presidente e insieme al Tesoriere ad emettere e negoziare titoli di pagamento;
- f) tenere aggiornato il Consiglio Direttivo sulla legislazione di riferimento;
- g) Ottemperare alle deleghe conferite dal Presidente.

10.7 I compiti del Tesoriere del Consiglio Direttivo sono:

- a) redigere il documento contabile preventivo e consuntivo, conformemente alle indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- b) essere responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli, presentando i conti ad ogni richiesta del Presidente;
- c) provvedere alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutti i movimenti di denaro;
- d) provvedere a versare gli importi riscossi presso l'Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo sui conti intestati all'Associazione;
- e) provvedere ad aprire e chiudere conti correnti intestati all'Associazione, con firma disgiunta dal Presidente, presso l'Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo;
- f) provvedere ad emettere e negoziare titoli di pagamento con firma disgiunta dal Presidente presso l'Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo sui conti intestati all'Associazione;
- g) presentare al Presidente la situazione di cassa aggiornata con periodicità almeno mensile;

h) tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti e per provvedere alle piccole spese correnti;

i) curare che sia aggiornato il libro inventario dei beni sociali della cui conservazione è responsabile.

Il prelievo dai conti correnti delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o di conto corrente postale con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere.

Per le piccole spese correnti, fermo il rendiconto, non è necessaria autorizzazione o mandato da parte degli organi associativi.

## **11. ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

11.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a. le quote d'iscrizione e le quote annuali versate dai soci ordinari e sostenitori;

b. le entrate derivanti da lasciti e donazioni;

c. le contribuzioni volontarie di soci ordinari, sostenitori e onorari;

d. i proventi per le prestazioni rese dall'Associazione;

e. i finanziamenti, i contributi e liberalità elargiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali, da altre Associazioni, da enti pubblici e da persone fisiche.

11.2. Tutte le entrate e i beni donati o acquistati nel corso della vita dell'Associazione costituiranno il patrimonio dell'Associazione vincolato allo scopo ai sensi dell'articolo 37 del codice civile.

11.3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **12. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

12.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

12.2. In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea ed in conformità alle inderogabili norme di legge.

## **13. RINVIO ALLA LEGGE**

13.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge.